

CENTRO CALOR S.R.L.

MODELLO *di*
ORGANIZZAZIONE
Ex D.Lgs. 231/2001

Prima stesura anno 2008

Primo aggiornamento anno 2012

Secondo aggiornamento anno 2018

Indice

pagina

Introduzione	3
---------------------------	---

1 Parte normativa

1.1 Tipologie di reato	4
1.2 Delitti tentati	5
1.3 Autori del reato	5
1.4 Reati commessi all'estero	5
1.5 Modello di organizzazione, gestione e controllo	6
1.6 Accertamento della responsabilità dell'ente	7
1.7 Sanzioni	7

2 Finalità e destinatari del Modello

2.1 Procedure di gestione e controllo	8
2.2 Destinatari del Modello	8
2.3 Applicazione Modello del Gruppo Finoil	8

3 Organismo di vigilanza

3.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	9
3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	9
3.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	10
3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	10
3.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	11
3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni	11

4 Struttura del sistema disciplinare

4.1 Funzione del sistema disciplinare	12
4.2 Violazione del Modello	12
4.3 Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai	12
4.4 Misure nei confronti dei dirigenti	12
4.5 Misure nei confronti degli amministratori	13
4.6 Misure nei confronti dei sindaci	13

5 Formazione e comunicazione

5.1 Premessa	14
5.2 Comunicazione agli organi sociali	14
5.3 Comunicazione a dirigenti e personale	14

5.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici	14
5.5 Comunicazione a terzi	14

6 Le attività sensibili

6.1 Attività sensibili	15
6.2 I reati contro la pubblica amministrazione	15
6.3 Attività sensibili in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione	15
6.4 Principi di comportamento per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione	16
6.5 I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: ambito ed obiettivi	17
6.6 Attività sensibili in relazione ai reati colposi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime	18
6.7 Principi di comportamento per la prevenzione dei reati colposi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime	19
6.8 I reati ambientali	20
6.9 Attività sensibili in materia di reati ambientali	20
6.10 Principi di comportamento per la prevenzione dei reati ambientali	21

Introduzione

Il Decreto Legislativo 8/6/2001 n. 231 è intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni". Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano ed ha disciplinato la responsabilità amministrativa degli enti (società e associazioni) con e senza personalità giuridica, che sia conseguente a reato commesso nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che in tali enti abbiano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo: gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti; ma anche da dipendenti e collaboratori. Nessuna responsabilità deriva invece all'ente se il reato sia stato commesso da tali soggetti nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tale normativa determina pertanto l'interesse diretto dei soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, siano essi soci, amministratori, dirigenti, sindaci o dipendenti al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Il decreto prevede quale forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente che questo dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti considerati.

La responsabilità amministrativa dell'ente è diretta, propria, autonoma e non solidale con l'autore del reato. Il decreto stabilisce che presupposto di tale responsabilità sia il non aver predisposto misure idonee - cioè modelli di organizzazione e gestione -, volte ad evitare che il fatto delittuoso venisse commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente. La legge attribuisce quindi rilevanza giuridica ai modelli di organizzazione e di controllo, richiedendone l'adozione e, laddove già esistenti, obbligando l'ente al riesame dell'adeguatezza delle procedure previste.

L'esonero da responsabilità dell'ente è quindi subordinato ad un giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice sarà chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato del quale l'ente abbia beneficiato.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa. Peraltro, la sua mancata adozione, pur non direttamente sanzionata, espone l'ente a responsabilità in conseguenza di reato che sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio sia dagli organi apicali che dai dipendenti dell'ente. Pertanto, nonostante la facoltatività, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Il presente Modello di Organizzazione è conforme ai principi contenuti nel Modello adottato dalla società capo gruppo Finoil S.p.a.. Ad esso sono allegati l'elenco dei reati rilevanti a sensi del D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico di comportamento.

1 Parte Normativa

1.1 Tipologie di reato

In virtù del principio di legalità richiamato dall'art. 2 D.Lgs. 231/2001, i reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente sono solo quelli espressamente previsti dal decreto medesimo. I reati previsti dal decreto sono di seguito indicati.

- Reati contro la pubblica amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di ente pubblico (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata: associazione a delinquere, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona finalizzato alla rapina e all'estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 24 ter);
- Corruzione e concussione (art. 25);
- Reati contro la fede pubblica: falsità in moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25 bis);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1);
- Reati societari: false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, ecc. (art. 25 ter);
- Reati di terrorismo o eversione, incluso il finanziamento ai suddetti fini (art. 25 quater);
- Reati contro la personalità individuale: prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone e riduzione in schiavitù (art. 25 quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25 sexsies);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti a violazione delle norme in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);

- Impiego di cittadini extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare (art. 25 duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies).

Con la Decisione Quadro 27/01/2003, 2003/80/GAI, il Consiglio dell'Unione Europea ha previsto che gli stati membri adottino le misure necessarie a perseguire in sede penale le fattispecie di corruzione nel settore privato. La normativa italiana non ha tuttavia ancora regolato tali fattispecie di reato.

1.2 Delitti tentati

Nel caso i reati previsti dal decreto siano commessi in forma di tentativo, le sanzioni sia pecuniarie sia interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (art. 26).

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nel caso in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento costituente reato. L'esclusione della sanzione è giustificata in forza dell'interruzione del rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c. d. "recesso attivo" previsto dall'art. 56 comma 4 c.p..

1.3 Autori del reato

A'sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'ente, cioè dai soggetti in posizione apicale;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Per espressa previsione legislativa, la società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

1.4 Reati commessi all'estero

A'sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche per reati commessi all'estero nel suo interesse. La responsabilità amministrativa dell'ente per reati commessi all'estero sussiste purché il reato sia commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente e purché l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano.

L'ente risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p..

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente medesimo.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5. Modello di organizzazione, gestione e controllo

In ipotesi di reato commesso da soggetti che all'interno dell'ente ricoprono posizioni apicali (amministratori e dirigenti), l'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente nel caso esso dimostri che:

- a) l'ente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli è stato affidato ad un organismo dotato di autonomo potere di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

A'sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c. d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In ipotesi di reato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, l'art. 7 D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente nel caso esso

dimostri di avere attuato ed efficacemente realizzato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello si può pertanto definire come il complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, finalizzato alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'adozione di modelli di organizzazione deve essere corredata dall'efficace attuazione degli stessi e da una procedura che ne garantisca il tempestivo aggiornamento e adeguamento.

I principi e le disposizioni del Modello devono essere osservati da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo esplicano la propria attività per l'ente, siano essi in posizione apicale, siano essi in posizione subordinata.

1.6 Accertamento della responsabilità dell'ente

L'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente è effettuato dal giudice penale in occasione dell'accertamento della sussistenza del reato a carico del soggetto che lo ha commesso.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (art. 8).

1.7 Sanzioni

Gli artt. 9 e seguenti del Decreto regolano le sanzioni a carico dell'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è applicata per quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (art. 10).

Le sanzioni interdittive si applicano (art. 13):

- quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

2 Finalità e destinatari del Modello

2.1 Procedure di gestione e controllo

Il presente Modello di organizzazione ed il suo sistema di gestione per la prevenzione dei reati costituisce parte integrante del sistema di gestione dei processi aziendali esistente ed ha la funzione di ottimizzarne le procedure.

Fanno quindi parte integrante del Modello di gestione, organizzazione e controllo tutte le procedure dei sistemi di gestione interni, comprendenti le procedure amministrative, di sicurezza e ambiente.

Tali procedure sono soggette a revisione periodica per la verifica dell'aderenza alla realtà aziendale in un'ottica di costante miglioramento.

Al fine di migliorarne l'operatività, il Modello deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti che operano all'interno della società sia con funzioni apicali sia con funzioni operative e subordinate, così che tutti ne conoscano il contenuto e ne rispettino i principi.

Potrà anche provvedersi a verifiche inerenti la conoscenza dei principi del Modello, basate su interviste agli uffici interessati, attraverso cui sia possibile evidenziare eventuali punti di criticità del sistema, così che possano adottarsi i più opportuni interventi correttivi. Le interviste potranno essere svolte sia verbalmente che mediante questionari informatizzati.

2.2 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società: amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e collaboratori.

2.3 Applicazione Modello del gruppo Finoil

Il presente Modello rappresenta inoltre una raccolta di principi conforme alle direttive contenute nel Modello di organizzazione della società capo gruppo Finoil S.p.a..

Le società del Gruppo Finoil devono allinearsi agli standard di controllo previsti per la società capo gruppo, anche individuando eventuali ulteriori integrazioni dipendenti dalla peculiarità della propria realtà aziendale.

In coerenza con l'impostazione sopra descritta:

- il Modello della società capo gruppo è comunicato a ciascuna società del Gruppo;
- ciascuna società del Gruppo adotta un proprio Modello di organizzazione;
- sono elementi essenziali non modificabili da parte di ciascuna società del Gruppo i Principi Generali;
- Al presente Modello è unito il Codice Etico, che ne rappresenta il completamento;
- il Modello adottato da ciascuna società del Gruppo è comunicato alla società capogruppo.

3 Organismo di vigilanza

3.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) deve essere un organismo interno della società con poteri autonomi e libertà di agire per effettuare i controlli cui è preposto; rappresenta l'anello di congiunzione tra l'organo amministrativo e gli organi di controllo (sindaci ed eventuale società di revisione).

L'OdV deve avere i seguenti requisiti:

- autonomia nell'ambito del suo compito;
- indipendenza nello stesso ambito;
- onorabilità;
- assenza di conflitto di interessi;
- esperienza nell'amministrazione e nella gestione di controllo.

Il collegio sindacale può assistere alle riunioni dell'OdV, esprimendo le proprie considerazioni ed indirizzando, laddove utile od opportuno, i componenti dell'OdV.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV può utilizzare le strutture della società nei limiti in cui queste non debbano essere distolte dalle loro occupazioni ordinarie.

L'OdV potrà essere supportato da un legale esterno, ovvero da tecnici eventualmente anche esterni alla società.

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

A'sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'Organismo di Vigilanza è nominato e revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei soci e rimane in carica per un triennio. Successivamente alla scadenza del primo mandato, l'incarico è automaticamente prorogato di anno in anno, salvo revoca da parte della Società o recesso da parte dell'Organismo di Vigilanza da comunicarsi entro il 31 maggio con efficacia dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso (30 settembre).

Responsabile dell'Organismo di Vigilanza della società è l'Avv. G. B. De Gregori domiciliato in Genova Viale IV Novembre 6/5 (email gb.degregori@legaldegregori.it - tel. 010/584085 fax 010/587717), nominato con delibera del CdA 6/12/2007.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna con sentenza passata in giudicato a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un sostituto ad interim.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato in ogni momento per giusta causa.

3.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte di tutti i destinatari, ivi compresi gli organi sociali e di controllo;
- vigilare sull'adeguatezza del Modello alla struttura aziendale, apportandovi tutti quei correttivi che nel tempo si rendessero necessari per migliorarlo e renderlo più efficiente in relazione alla struttura aziendale;
- verificare almeno una volta all'anno l'effettivo rispetto del Modello e del codice etico da parte della società;
- Sottoporre al CdA della società il sistema di sanzioni nel caso di inosservanza del Modello, del Codice etico o delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. Tutti gli organi aziendali sono tenuti a fornire all'OdV le informazioni necessarie, a fronte di richieste da parte dell'OdV medesimo o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di sua competenza.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione della direzione del personale e della direzione amministrativa e finanziaria.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

Annualmente, ovvero a scadenze inferiori qualora sia ritenuto necessario o opportuno, l'OdV deve riferire le risultanze della propria attività al Presidente del CdA o all'Amministratore delegato della società.

L'OdV deve provvedere all'aggiornamento del Modello qualora ciò si renda necessario in conseguenza dell'entrata in vigore di nuova normativa, ovvero in relazione alle esigenze della società.

3.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti gli organi aziendali, compresi i dipendenti sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza circa fatti e circostanze che potrebbero ingenerare responsabilità della società a'sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Ciascun dipendente o funzionario della società deve segnalare all'Organismo di Vigilanza la violazione o la presunta violazione del Modello;
- L'Organismo di Vigilanza valuta le eventuali segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

Coloro che abbiano effettuato la segnalazione sono garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza anche eventuali notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a violazioni del Modello, alle sanzioni irrogate ed ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Informazioni, segnalazioni e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza.

I verbali delle verifiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza sono da questi trasmessi alla società, che ne cura l'archiviazione.

4 Struttura del sistema disciplinare

4.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6 comma 2 lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) D.Lgs. 231/2001 stabiliscono con riferimento ai soggetti in posizione apicale ed ai soggetti sottoposti all'altrui direzione la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire:

- all'efficacia del Modello stesso;
- all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

4.2 Violazione del Modello

A titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ("aree sensibili");
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività inerenti le aree sensibili che:
 1. esponano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
 2. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
 3. siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico.

4.3 Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

La violazione del Modello da parte di quadri, impiegati e operai comporta l'avvio da parte dell'ente di procedura di accertamento della violazione commessa. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello comunicata all'ente da parte dell'Organismo di Vigilanza è dato impulso alla procedura di accertamento;

- qualora sia accertata la violazione del Modello, il responsabile del personale individua e irroga all'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal CCNL;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato sono:

richiamo verbale;
ammonizione scritta;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 8 giorni;
licenziamento per giusta causa.

Il responsabile del personale comunica all'Organismo di Vigilanza l'irrogazione della sanzione comminata.

L'Organismo di Vigilanza e la Direzione del Personale provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

4.4 Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata all'ente da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente paragrafo, la società adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata la sanzione prevista dalla legge e dal CCNL applicabile. Qualora la violazione del Modello faccia venire meno il rapporto di fiducia nei confronti del dirigente, la sanzione potrà anche essere il licenziamento per giusta causa.

4.5 Misure nei confronti degli amministratori

L'Organismo di Vigilanza informa il collegio sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione procede agli accertamenti necessari e, sentito il collegio sindacale, assume i provvedimenti più opportuni.

4.6 Misure nei confronti dei sindaci

L'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il consiglio di amministrazione della notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più sindaci. Il consiglio di amministrazione procede agli accertamenti necessari e, sentito il collegio sindacale, assume i provvedimenti più opportuni.

5 Formazione e comunicazione

5.1 Premessa

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello all'interno ed all'esterno della Società.

La società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei dipendenti.

I principi e i contenuti del Modello potranno essere divulgati anche mediante partecipazione a corsi di formazione che siano tenuti dalla società capo gruppo.

5.2 Comunicazione agli organi sociali

Il Modello e le sue revisioni sono comunicati dall'Organismo di Vigilanza agli amministratori della Società, che ne cureranno la formale approvazione a mezzo di delibera dell'assemblea e la comunicazione agli altri organi sociali.

5.3 Comunicazione a dirigenti e personale

Il Modello è depositato presso la società. Gli amministratori, i dirigenti e tutto il personale dell'azienda sono invitati a prenderne visione ed a rispettarne direttive e principi.

5.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

Il Modello è reso disponibile anche ai terzi sul sito internet aziendale. Le iniziative di formazione e informazione inerenti il Modello possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

5.5 Comunicazione a terzi

In coerenza con quanto previsto per il Codice Etico, il Modello è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la società intrattiene relazioni commerciali. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la società dovrà essere previsto da apposita clausola di contratto.

6 LE ATTIVITA' SENSIBILI

6.1 Attività sensibili

Centro Calor S.r.l. svolge attività di commercializzazione e stoccaggio di prodotti petroliferi (benzina, gasolio e olio combustibile).

A seguito di analisi del contesto organizzativo ed operativo della società, si ritiene che il rischio di commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 possa ragionevolmente essere circoscritto alle seguenti fattispecie:

- Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies).

Per quanto concerne invece gli altri diversi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si ritiene che il rischio di loro commissione sia trascurabile. Non si prevedono pertanto specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando l'obbligo di una condotta rispettosa della normativa in materia.

6.2 I reati contro la pubblica amministrazione

L'art. 25 D.Lgs. 231/2001 regola la responsabilità amministrativa degli enti in conseguenza della commissione dei reati di corruzione (art. 318 c. p. e seguenti) e concussione (art. 317 c. p.), prevedendo per la prima la sanzione pecuniaria fino a duecento quote e per la seconda la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. La norma prevede inoltre maggiori sanzioni anche di ordine interdittivo in caso sussistano circostanze aggravanti.

6.3 Attività sensibili in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione sono:

1. la negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti con soggetti pubblici, cui si pervenga con affidamento diretto, trattativa privata o gara di appalto;
2. la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
3. il contatto con gli enti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;

4. la gestione di deposito fiscale (accise, dogana, IVA, documenti di trasporto, etc.);
5. la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
6. la gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.

6.4 Principi di comportamento per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione

E' fatto espresso divieto a tutti coloro che agiscono nell'interesse della società (amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, collaboratori anche esterni e partners) di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- 2) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalla suddette ipotesi di reato;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
- b) distribuire omaggi o regali a funzionari pubblici o a loro familiari, che comunque eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- c) accordare o prospettare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- d) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nell'incarico che essi svolgono e nella prassi vigente;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) effettuare pagamenti e transazioni per importi superiori a euro 3.000 (tremila) in contanti o in natura.

6.5 I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: ambito ed obiettivi

L'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c. p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), dalle quali cioè derivi "malattia", ovvero alterazione dello stato psichico e/o fisico della persona, superiore a quaranta giorni, dipendenti da violazione delle norme in materia di antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per l'omicidio colposo è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 quote, oltre sanzioni interdittive. Per le lesioni colpose è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, oltre sanzioni interdittive. Si noti che la responsabilità amministrativa dell'ente è qui ricondotta al compimento di reati colposi.

L'art. 30 D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) stabilisce inoltre il contenuto minimo essenziale che deve avere il Modello di Organizzazione in questa materia, disponendo quanto segue.

- 1) Il modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- 2) Il modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra.
- 3) Il modello deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4) Il modello deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

6.6 Attività sensibili in relazione ai reati colposi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime

Tutte le attività operative della società costituiscono attività sensibili e sono potenzialmente a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione delle attività sensibili, esse sono specificatamente individuate ed analizzate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della società, cui si rinvia e che deve considerarsi parte integrante del presente Modello. Tale documento deve essere custodito presso la società e le sue prescrizioni devono essere rispettate ed attuate da tutti i suoi componenti.

Il Documento di Valutazione dei Rischi della Società, cui si rinvia, individua:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il medico del lavoro competente;
- le aree di rischio ed i pericoli correlati a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- le procedure per emergenze e primo soccorso;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono specifiche competenze ed adeguata formazione;
- l'attività di sorveglianza sanitaria.

Il Documento di Valutazione dei Rischi della Società individua e prescrive inoltre il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

In materia di sicurezza, la società deve provvedere ad effettuare e mantenere nel tempo idoneo programma di informazione e formazione dei lavoratori.

Il Documento Valutazione Rischi dovrà essere aggiornato qualora si verificano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della Società ed anche in funzione del progresso scientifico e tecnologico.

La Società è tenuta ad acquisire e conservare tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro devono essere idoneamente formalizzate ed archiviate.

6.7 Principi di comportamento per la prevenzione dei reati colposi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime

Di seguito sono indicati i principi di comportamento che si richiede siano adottati da tutto il personale aziendale nello svolgimento delle attività attinenti la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate ad evitare il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. I principi di comportamento si applicano a tutti gli operatori della società.

In via generale, è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti che possano dare luogo ai reati colposi di omicidio e di lesioni gravi e gravissime;
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti, che possano costituire pericolo per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel Documento Valutazione Rischi della società, cui espressamente si rimanda; prescrizioni cui tutti gli operatori della società sono tenuti a conformarsi;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi, o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività lavorative senza avere preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, o senza avere precedentemente partecipato a corsi di formazione, ove necessari;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione inerenti l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

6.8 I reati ambientali

In attuazione di direttive comunitarie, il D.Lgs. 7/7/2011 n. 121 e la L. 22/5/2015 n. 68 hanno introdotto nel D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 l'art. 25 undecies con riferimento ai "reati ambientali". Tale normativa ha esteso le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie di reato: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiali radioattivi (art. 452 sexies c.p.); uccisione e cattura di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c. p.); distruzione di habitat in sito protetto (art. 733 bis c. p.); scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152); inquinamento del suolo e delle acque (art. 257 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152); false certificazioni di analisi di rifiuti (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 3/4/2006 n. 152); traffico illecito di rifiuti (artt. 259, 260 e 260 bis D.Lgs. 3/4/2006 n. 152); emissioni in atmosfera superiori ai valori consentiti (art. 279 comma 5 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152); commercio internazionale di animali e vegetali in via di estinzione (L.7/2/1992 n. 150); produzione e commercializzazione di sostanze nocive per l'ozono e per l'ambiente (D.Lgs. 6/11/2007 n. 202).

Considerata l'attività svolta da questa società, si ritiene che, in termini di probabilità statistica, dei reati ambientali sopra indicati possano venire in rilievo e debbano quindi essere qui presi in considerazione solo i reati in materia di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. e di inquinamento del suolo e delle acque di cui all'art. 257 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152.

Il reato di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis c.p. è commesso da chi abusivamente cagiona una significativa compromissione delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo. Trattasi di reato doloso. Per esso, l'art. 25 undecies D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 prevede la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, oltre a sanzioni interdittive.

Il reato di inquinamento del suolo e delle acque di cui all'art. 257 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 è invece commesso da chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni della soglia di rischio. Trattasi di reato colposo. Per esso, l'art. 25 undecies D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 prevede la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

6.9 Attività sensibili in materia di reati ambientali

Per quanto concerne il rischio di inquinamento del suolo e delle acque, sono da considerarsi attività sensibili rilevanti le attività di carico, scarico e stoccaggio dei carburanti, le quali potrebbero dare luogo a sversamenti accidentali.

Sono inoltre da considerarsi attività sensibili quelle che comportano la produzione di sabbia inquinata, oli esausti, ceneri, toner, neon, guanti sporchi ed altri materiali potenzialmente inquinanti.

6.10 Principi di comportamento per la prevenzione dei reati ambientali

Di seguito sono indicati i principi di comportamento che si richiede siano adottati da tutto il personale aziendale nello svolgimento delle attività. Tali regole di condotta sono finalizzate ad evitare il compimento dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si applicano a tutti gli operatori della società.

Tutti i destinatari del presente modello hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole del presente modello e le procedure aziendali richiamate nel Documento di Valutazione Rischi della società in materia di protezione dell'ambiente;
- rispettare la politica ambientale ed il codice etico dell'azienda;

Tutte le operazioni di carico, scarico e stoccaggio dei carburanti devono essere sempre effettuate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative previste, così come individuate nel Documento Valutazione Rischi della società, cui si rimanda.

Al fine di porre rimedio ad eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, la sede operativa della società ed i punti vendita dove sono effettuati lo stoccaggio e le operazioni di carico e scarico dei carburanti devono essere dotate di impianto disoleatore idoneo alla raccolta, alla canalizzazione ed allo smaltimento delle acque inquinate.

Per quanto concerne la produzione di sabbia inquinata, oli esausti, ceneri, toner, neon, guanti sporchi ed altri materiali potenzialmente inquinanti, la società deve provvedere al loro smaltimento in conformità alla normativa vigente, provvedendo alla loro raccolta differenziata, eventualmente anche avvalendosi di imprese specializzate, le quali dovranno rilasciare attestato di conformità della presa in carico e dello smaltimento dei rifiuti.

La società deve redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale.

Tutti gli organi e i dipendenti della società sono tenuti a segnalare immediatamente all'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza ogni circostanza che possa dare luogo all'insorgere di situazione di pericolo di inquinamento.